Appendice II - Variazioni di attività e di spese, variazioni anagrafiche e societarie

**Avviso pubblico per la presentazione di progetti per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale indirizzato a organismi di ricerca e imprese, ‘bandi a cascata’ da finanziare nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC, istituito con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021), iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito Sanitario e Assistenziale (Decreto Direttoriale n. 931 del 06-06-2022), progetto PNC0000003 - Anthem - AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine finanziato con il Decreto Direttoriale 9 dicembre 2022, prot. n. 0001983 - CUP B53C22006700001**

**Variazioni di attività e di spese, variazioni anagrafiche e societarie**

È possibile sottoporre allo Spoke, ai fini della preventiva autorizzazione, le seguenti tipologie di variazioni:

* + 1. Variazioni delle attività del progetto;
    2. Variazioni delle voci di spesa di progetto con scostamenti finali superiori a +/- 30% rispetto al valore inizialmente approvato, nel rispetto dei limiti precisati per talune voci di spesa all’Art. 7. La richiesta preventiva di autorizzazione deve essere fatta pervenire dal capofila del Partenariato e deve essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto approvato.

La richiesta di variazione deve pervenire tempestivamente al verificarsi della situazione.

La richiesta di variazione non comporta la dilazione del termine di conclusione del progetto. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro 90 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.

Il Responsabile del Procedimento, in esito all’istruttoria della domanda, previo parere della Commissione di valutazione, adotterà entro 90 giorni proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione stessa.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate al Responsabile del procedimento, ma non sono soggette ad autorizzazione:

* + 1. Variazioni societarie (senza modifica del codice fiscale) e le variazioni anagrafiche del singolo beneficiario
    2. Variazioni delle voci di spesa di progetto con scostamenti finali inferiori al +/- 30% rispetto al valore inizialmente approvato.

Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto comporta un aumento dell’investimento complessivo del progetto, questo non determina in alcun caso un incremento del finanziamento concesso. Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto comporta una diminuzione dell’investimento complessivo del progetto, il contributo viene conseguentemente rideterminato.

**Variazioni del Partenariato**

Solo successivamente alla sottoscrizione del contratto di ricerca, è possibile sottoporre allo Spoke, ai fini della preventiva autorizzazione, le variazioni di partenariato che si rendessero necessarie.

La richiesta preventiva di autorizzazione deve essere fatta pervenire dal Capofila del partenariato e deve essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente bando in capo al partenariato.

In ogni caso di variazione devono essere rispettati i requisiti di composizione del partenariato indicati all’Art. 3 e all’Art.4. La sostituzione di più di un terzo dei componenti del partenariato comporterà la decadenza dal contributo. In caso di sostituzione del partner il sostituto deve avere la medesima natura giuridica del partner sostituito.

La richiesta di variazione del partenariato deve avvenire immediatamente al verificarsi della variazione.

La richiesta di variazione del partenariato non potrà comunque comportare una dilazione del termine di conclusione del progetto. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro 120 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.

Il Responsabile del procedimento in esito all’istruttoria della domanda di variazione di partenariato e previo parere della Commissione di valutazione entro 90 giorni emana proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione stessa.

**Rideterminazione dei contributi**

Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell’ammontare del finanziamento concesso.

Devono inoltre essere rispettati i limiti di cui all’Art. 5 e all’Art. 7.

L’eventuale diminuzione dell’ammontare delle spese ammesse deve essere motivata e comporta la rideterminazione del contributo.

In ogni caso dovrà essere garantito il raggiungimento degli obiettivi del progetto e risultati attesi e almeno il 60% dell’investimento complessivo del progetto approvato, ed eventualmente rideterminato, pena la decadenza del finanziamento.